

Presidenza VI Commissione Finanze e Tesoro
SENATO della REPUBBLICA
Ufficio di Segreteria

ALLEGATO A

Oggetto: Osservazioni a Atto del Governo n.413 sottoposto a parere Parlamentare – “Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (413)” – Rif. Nota del 1/giugno 2017, prot.n. 218/6a

Premessa

La natura e complessità del provvedimento legislativo oggetto di discussione parlamentare ha manifestato in questi ultimi mesi un forte interesse tra tutti i soggetti coinvolti in tale processo di cambiamento normativo, soprattutto tra le forze politiche e associazioni di settore, ma anche associazioni dei consumatori, risparmiatori, le authority di vigilanza, non trascurando il mondo della scuola e della cultura orientato a far acquisire un nuovo modello di conoscenza del settore finanziario e di tutti gli strumenti e servizi ad esso collegato.

Il contesto socio-economico e finanziario del nostro paese – dopo aver vissuto una recessione di lunga durata che ha superato ormai la soglia lunga di durata del ciclo economico - è maturo a questo processo di cambiamento e, riteniamo, vi siano oggi tutte le condizioni per il rilancio dello sviluppo dei mercati finanziari eliminando le debolezze strutturali accumulate dalla crisi finanziaria internazionale.

In questo contesto l'evoluzione regolamentare di recepimento della normativa comunitaria, associata a un processo di ristrutturazione di tutto il settore bancario, pensiamo sia la leva giusta per far fronte alla sfida che riteniamo “oggettivamente necessaria” per una forte ripresa dello sviluppo economico, occupazionale, di creazione di valore per le aziende e per il rilancio dell'intero paese Italia.

Lo schema di decreto legislativo (atto n.413), attuativo della direttiva 2014/65/UE, che sarà applicativo dal gennaio 2018 - unitamente alla vasta mole di regole emanate dalla UE negli ultimi anni – non deve tuttavia rendere inefficace la sostenibilità sul piano organizzativo dell'applicazione delle norme ivi introdotte, necessarie ad evitare quella “disfunzionalità interpretativa” che progressivamente indebolirebbe l'intero sistema. Basti infatti ricordare, come ha evidenziato nella sua ultima relazione il presidente della Consob ((Milano, 8 maggio 2017) che dal prossimo anno 2018 saranno efficaci cinque nuove normative europee: dalla prestazione dei servizi di investimento (Mifid II) all'offerta dei prodotti finanziari pre-assemblati emessi da banche ed assicurazioni (Priips); dai prospetti informativi (Kid) alle informazioni non finanziarie ed infine i diritti degli azionisti.

pagina 2 -----

Una regolamentazione in continuo cambiamento, una produzione normativa che ci auguriamo non produca quel collasso burocratico-amministrativo che penalizzerebbe non solo i soggetti abilitati ma l'intero sistema finanziario e la sua stabilità. Una armonizzazione di regole che ci auguriamo non produca anomalie tra problemi di funzionamento e problemi di funzionalità di sistema. Una sovrapproduzione di norme che potrebbe condizionare nel durante l'applicazione stessa delle norme nel rapporto tra regolatori e soggetti sottoposti alla loro applicazione.

L'architettura con cui il legislatore ha voluto "integrare" la Mifid in vigore è rendere trasparenti le norme regolamentari del testo in discussione che hanno come base "sostanziale" la **tutela del cliente** e gli **interessi degli investitori**. La stessa Mifid II dovrebbe così ridurre il rischio che i prodotti e servizi finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati allo stesso investitore. Nel condividere tale impostazione come Organizzazioni Professionali di tutela degli operatori addetti ai lavori non possiamo che apprezzarne l'impostazione e la struttura così articolata della norma regolamentare, soprattutto laddove si pone come elemento indispensabile per la trasparenza del mercato la funzione della "**consulenza finanziaria**" e del ruolo svolto –secondo le modifiche apportate al TUF – dai consulenti finanziari autonomi (cd. Fee only). Consulenti finanziari che saranno inquadrati all'interno di un unico Organismo ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato: come consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori), come consulenti autonomi e come società di consulenza. Unico albo quindi con tre sezioni facenti capo a tale Organismo (OCF) con attribuzione di poteri di vigilanza e sanzionatori che prima erano riservati alla Consob.

Tale nuova configurazione delle attività di consulenza esercitate dai soggetti sopra indicati sicuramente avrà un periodo di collaudo necessario per far emergere eventuali elementi di competizione o di disturbo al processo di trasparenza tanto invocato tra i vari soggetti che offrono consulenza ai clienti; sarà anche necessario che tutta la regolamentazione secondaria ne definisca bene i confini e i ruoli, così come i poteri di vigilanza e le funzioni di controllo.

Occorre superare – a parere delle scriventi Organizzazioni – quell'antagonismo tra categorie che fino ad oggi ha contraddistinto il mercato della promozione finanziaria, riservato solo a banche, sim, sgr o a gruppi bancari/assicurativi che hanno dominato il mercato del risparmio gestito. Essere iscritti ad un albo significa avere requisiti professionali e di onorabilità idonei rispondenti alla funzione da esercitare e saranno gli stessi clienti a giudicarne e misurarne l'affidabilità e professionalità: sarà il mercato con le sue regole, controlli rigidi da parte delle authority e degli stessi intermediari a dare sicurezza e stabilità al sistema finanziario. In un rapporto quindi di corrette relazioni basato sulla trasparenza e competenza.

A questo processo di trasparenza giocherà sicuramente un ruolo centrale quello svolto dalle Authority di controllo sia da parte di Bankitalia che Consob e ci auguriamo che le deleghe ed attribuzioni di funzioni da esse svolte abbiano come sostegno una organizzazione interna e personale necessario qualificato in grado di assolvere a tali importantissime funzioni di vigilanza. Così come saremo molto attenti affinché le nuove funzioni attribuite all'Organismo di gestione dell'Albo dei Consulenti finanziari siano espresse democraticamente attraverso la partecipazione delle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari che ne faranno parte.

La nuova formulazione dello statuto dell'OCF con la partecipazione di tutti i soggetti rappresentati dalle associazioni di categoria sottoposto all'approvazione del MEF garantirà sicuramente che le funzioni ad esso attribuite siano svolte nell' "esclusivo" interesse di tutti gli iscritti

pagina 3-----

Si ritiene altresì necessario nel quadro della regolamentazione secondaria riguardante le modifiche al codice delle assicurazioni private che le nuove attribuzioni delegate alla Consob sui prodotti finanziari emesse da imprese di assicurazione siano - in sintonia con i poteri attribuiti all'Ivass – ben esplicitate le funzioni e ruoli che dovranno assolvere i consulenti finanziari nel rapporto con i potenziali clienti, soprattutto se di emissione estera. Ne consegue così una tendenza volta a rendere più completo questo processo di cambiamento tanto auspicato

MIFIDII introduce – come sopra evidenziato - importanti modifiche nel mercato finanziario europeo, soprattutto per quanto attiene alla competenza professionale dei soggetti operanti, alla trasparenza delle diverse attività e all'esigenza di operare senza **conflitti di interessi** per la necessaria **tutela del cliente risparmiatore**. Estende l'ambito di applicazione agli strumenti finanziari non regolamentati e inoltre si collega con altre normative in fase di revisione quali: OTC, regolamentazione degli strumenti derivati; OTC, regolamentazione delle infrastrutture di post-trading; MAD, aggiornamento della Direttiva Market Abuse; SDA, regolamentazione dei Sistemi di Deposito Accentrato; SLD (Securities Law Directive), regolamentazione delle differenze in termini di trattamento legale dei titoli.

Nella relazione del Governo che accompagna quindi il provvedimento della MIFID II, questa apporterà anche – ed è l'aspettativa di tutti - importanti cambiamenti lungo l'intera filiera delle istituzioni finanziarie, andando a incidere sulla "Struttura del mercato", sulla "Trasparenza prima e dopo la vendita", sul "Consolidamento dei dati", sui "Maggiori poteri di controllo per i derivati sulle materie prime", sulle "Segnalazioni delle transazioni", sulla "Massima protezione per i clienti investitori". Un quadro normativo complesso e interdisciplinare che richiederà schemi di semplificazione (cd Handbooks) affinché tali importanti norme siano facilmente digeribili a tutta la filiera degli operatori e degli stessi consumatori.

L'aver anche riconsiderato la figura storica degli agenti di cambio – ormai in esaurimento – con la possibilità di poter svolgere la consulenza in materia di servizi di investimento e l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e servizi accessori è senz'altro un elemento positivo di rilievo, così come l'inserimento della figura del tied agent che rende integrato l'assetto di tutte le figure professionali che operano nei mercati finanziari.

La MIFID II in ultima analisi si pone quindi l'obiettivo di sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. I risparmiatori hanno pertanto la possibilità di investire e le imprese d'investimento la facoltà di prestare servizi di investimento a livello transfrontaliero (cosiddetto "passaporto unico"), in modo più semplice e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell'Unione. Agire nel miglior interesse del cliente, garantire una corretta informazione per gli investitori, superamento dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e un'adeguata profilatura del risparmiatore: questi i driver su cui si imposterà il nuovo modello regolamentare dei mercati finanziari.

Le richieste di modifica e/o integrazione proposte

Alla luce delle considerazioni di cui in premessa, di seguito si segnalano i punti di modifica che si ritengono utili per una migliore comprensione del testo con eventuale nota a margine:

Pag. 4-----

Art.1 schema decreto

–lettera f) penultimo rigo; dopo la parola, “le banche italiane, aggiungere: “**poste italiane**”,..

–lettera z), dopo la parola “raccomandazioni personalizzate, aggiungere: “**nell’interesse di uno o più clienti**”,**siano esse persone fisiche che giuridiche**”...

-lettera z – aa) dopo la parola “accordi” aggiungere: “**e/o mandati**” di acquisto...

aa) 5-septies.3. dopo la parola “esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente,agente o mandatario”, modificare: “**offerta fuori sede secondo la disciplina contrattuale applicata al settore del credito**”

Nota: la struttura del rapporto contrattuale degli ex pf con i soggetti abilitati, formulata con la legge sulle Sim del 1991 (come dipendente,come agente e come mandatario) e riproposta sia con Eurosim e Tuf, si è rilevata inefficace e piena di contraddizioni a causa del modello contrattuale – quasi esclusivamente di agenzia – che ha prodotto migliaia di contenziosi legali e a livello di giurisprudenza cause di lavoro che molto spesso hanno generato confusione nell’applicazione delle norme,soprattutto per le figure di coordinamento e manageriali non disciplinate dal codice civile (artt. 1742 e sgg.). La proposta di modifica rende più efficace l’applicazione di un contratto nazionale di riferimento al settore e una disciplina omogenea in grado di dare maggiore trasparenza e tutele ai clienti ed investitori.

gg) – 6bis.3 lettera a) – dopo la parola “controllo, il 20%”, modificare: “**il 30% o più**...”

hh) – 6-sexies. Primo rigo, dopo la parola “acordo”, aggiungere: “**e/o mandato**” in base...

- 6.octiesdecies. dopo la parola “periodo di tempo adeguato”, aggiungere: “**almeno 10 anni**” ai fini....

2. Articolo 3 – dopo la parola “Banca d’Italia”, aggiungere: “**dell’IVASS per le materie di competenza**” o...

Art.2 schema decreto

-punto 3, lettera m), 1) – dopo la parola “le banche” aggiungere: “**poste italiane**”, le.....

Art.6-ter punto 3. Dopo la parola “società di revisione legale”, aggiungere: “**previo criteri rigidi di selezione**” a...

Art. 7-sexies – punto 1. Dopo le parole “nomina un commissario”, aggiungere: “**o più commissari che ne assumono**” la gestione.... ; punto 2. Il commissario, aggiungere: “**o commissari**” dura....

Art. 7-septies – aggiungere dopo il punto 1. Il punto 1a) : “**Qualora l’Organismo reputi od accerti una pericolosità che può danneggiare il cliente investitore, in via d’urgenza può adottare la sospensione del consulente finanziario o società di consulenza iscritte all’apposite sezioni dell’albo**”

Art. 18-bis – dopo la parola “indipendenza” togliere: “**e patrimoniali**” e dopo il periodo “appartenenti ai clienti”, aggiungere: “**I consulenti finanziari autonomi sono obbligati ad avere una polizza di**

Pag. 5-----

responsabilità professionale a garanzia dei clienti e dello svolgimento professionale della loro attività". I requisiti.....

Art. 24-bis – punto 1. Dopo la parola "il cliente è" aggiungere: "**opportunamente**" informato, e dopo la parola "prima" aggiungere: "**o durante la**" prestazione...

Art. 30-bis – punto 2. – dopo la parola "sette giorni" aggiungere: "**lavorativi**" decorrenti

30. All'articolo 31 – lettera d) – dopo il periodo "soggetto abilitato rappresentano". Aggiungere: "I **consulenti finanziari esibiscono un tesserino di riconoscimento con foto tessera e numero di iscrizione all'OCF idoneo ad accertarne la sua identità**". I soggetti...

Nota: tale documento qualifica l'identità del consulente finanziario sia come status che ruolo e dà sicurezza al potenziale cliente che intrattiene una relazione fiduciaria e il consulente f. stesso

Art. 64-bis – punto 3. Lettera a) e b); dopo la parola "Consob" aggiungere: "**a Borsa italiana**" e rendono...

Art. 65-septies – punto 2. Dopo la parola "su richiesta", aggiungere: "**e in qualsiasi circostanza**", i dati...; punto 6.; sostituire la parola "annuale" con: "**almeno semestrale**".....

Art. 67-ter – punto 5. Dopo la parola "efficaci controlli" aggiungere: "**e di sicurezza**" dei sistemi...

Art. 193-sexies – punto 1. Penultimo periodo: dopo la parola "da euro cinquemila fino a euro cinque milioni" sostituire quest'ultima con "**fino a tre milioni**" nei confronti degli esponenti aziendali e del.....

Art. 6 – punto 1. Aggiungere dopo la lettera d) la lettera e): "**gli agenti di cambio, qualora non esercitino l'attività, possono iscriversi senza il superamento dell'esame ad una delle sezioni di cui all'art.30-bis del presente decreto**"

Alla luce delle richieste di modifica e/o di integrazione, le scriventi Organizzazioni si rendono disponibili ad ogni ulteriore approfondimento.

Roma, 3 giugno 2017

Federpromm-Uiltucs - Opec Financial